

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1) E' costituita, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'Associazione di promozione sociale, in forma di associazione non riconosciuta, denominata:

"Società Polifonica Pietrasanta APS"

L'Associazione è composta da un numero di Associati non inferiore a sette persone fisiche; se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse risultare inferiore a quello testé stabilito, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Art. 2) L'Associazione ha sede a **Napoli** in **via Gasparriani n. 9**; con delibera del Consiglio Direttivo:

- potranno essere istituite sedi secondarie e sedi operative;
- potrà essere modificata la sede legale nell'ambito del Comune di **Napoli**.

Art. 3) L'Associazione ha per scopo, senza fini di lucro, lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi delle attività infra indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, nell'ambito delle attività delineate dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ha per scopo, senza finalità di di lucro, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educativa di cui al comma 1°, lettera d), del citato art. 5, e, in particolare, ha per scopo la promozione, la diffusione, lo studio e la pratica della musica in genere nonché della musica vocale e polifonica con speciale attenzione per la musica antica e contemporanea colta.

In tale ambito, l'Associazione, a titolo esemplificativo:

- potrà realizzare qualsiasi attività volta a stimolare nel pubblico l'interesse nei confronti della musica in generale e, in particolare, della musica corale, anche organizzando, gestendo, producendo o patrocinando esibizioni, concerti, lezioni, conferenze, seminari ed attività formative in genere;
- potrà promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni di cui al comma 1°, lettera f), del citato art. 5;
- potrà svolgere attività editoriali (con esclusione dei giornali quotidiani) tramite l'utilizzo di ogni genere di supporto, sia cartaceo che audiovisivo, mirate alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma 1°, lettera i), del citato art. 5;
- potrà creare, gestire e promuovere siti internet;
- potrà organizzare rassegne, incontri corali e collaborazioni e/o coproduzioni anche con altri Enti sia pubblici che privati;
- potrà sviluppare iniziative di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e/o privati, con Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche nonché con operatori musicali in genere; in particolare, potrà organizzare attività di formazione extrascolastica finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- potrà collaborare con professionisti del settore musicale;
- potrà sottoscrivere accordi o convenzioni per patrocini;
- potrà rilevare o gestire beni pubblici e/o beni confiscati;
- potrà costituire uno o più gruppi corali (altrove detti "Ensemble") formati dai soci;
- potrà organizzare, nell'ambito e/o nel contesto delle proprie iniziative, raccolte di fondi per beneficenza;
- potrà assumere partecipazioni e/o cointeressenze in enti ed organismi con finalità, anche indirettamente, analoghe alla propria al fine di perseguire gli scopi istituzionali;
- potrà eseguire ogni altra operazione di natura organizzativa, strumentale e amministrativa, ivi

compreso l'acquisto di beni immobili e mobili, attrezzature ed arredi, e in genere ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento dei propri scopi;

- potrà aderire, collegarsi od affiliarsi ad altre Associazioni nazionali od internazionali che abbiano scopi statutari simili o collegati a quelli previsti dal presente statuto;
- potrà accogliere richieste di affiliazione da parte di enti, associazioni o società nazionali od internazionali con finalità assimilabili alle proprie;
- potrà prestare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi delle attività organizzate e svolte dall'Associazione;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale.

Art. 5) L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio. Detto bilancio resterà depositato presso la sede dell'Associazione e sarà liberamente consultabile dagli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà approvarlo.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSOCIATI

Art. 6) Sono associati i soggetti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Potrà essere ammesso all'associazione chiunque, cittadino italiano o straniero, condivida le finalità dell'Associazione, si impegni a realizzarle e sia in possesso di capacità vocali idonee a praticare il canto corale.

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio Direttivo utilizzando un apposito modulo e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro trenta giorni secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, udito il parere tecnico non vincolante del Direttore Artistico in merito alle attitudini canore del candidato, a seguito di un periodo di prova di due mesi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare contestualmente l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

La qualità di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a nessun titolo.

Art. 7) Gli associati hanno l'obbligo di concorrere all'organizzazione delle attività dell'Associazione e di promuoverle presso i terzi.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, si avvale prevalentemente di attività volontarie prestate dai propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) % del numero dei volontari o al 5 (cinque) % del numero degli associati.

Gli associati sono tenuti all'assidua partecipazione all'attività corale di studio e alle esibizioni concertistiche; l'associato che non adempia a tali obblighi potrà essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo e non avrà diritto a ripetere eventuali quote associative già versate.

Gli associati hanno il dovere di versare le quote associative richieste puntualmente ad ogni scadenza.

Conformemente al proprio spirito solidaristico, annualmente il Consiglio Direttivo potrà deliberare, in favore di particolari categorie di associati (quali studenti, disoccupati o soggetti a basso reddito), una riduzione della quota associativa da versare.

Art. 8) La qualità di associato si perde per:

- morte;
- recesso;
- morosità;
- indegnità.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Recesso - L'associato può recedere mediante comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo; gli associati che non avranno presentato per iscritto la dichiarazione di recesso entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Morosità - La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo ove il mancato pagamento della quota associativa o di una rata della stessa si sia protratto per oltre tre mesi dal termine fissato per il versamento.

Decadenza - La decadenza verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Artistico, allorché:

- l'associato abbia tenuto un comportamento che pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività associativa;
- l'associato manifesti sopravvenuta inidoneità vocale o fisica al canto corale;
- l'associato abbia manifestato mancanza di studio personale del repertorio canoro;
- l'associato sia assente alle prove, ai seminari di studio e ai concerti, senza giustificato motivo comunicato preventivamente e tempestivamente;
- l'associato abbia leso la reputazione dell'associazione a mezzo stampa o social media o con altro mezzo di comunicazione.

Indegnità - L'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato abbia tenuto un comportamento reiterato, e non episodico, che si ponga in antitesi con il perseguimento delle finalità dell'Associazione o sia illegittimamente teso a turbare l'ordinato svolgimento della vita associativa o sia in contrasto con il Codice Etico che verrà approvato dall'Assemblea.

L'associato che sia stato escluso dall'Associazione per morosità, decadenza o indegnità, entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa decisione del Consiglio Direttivo, può chiedere che sull'esclusione si pronunzi l'Assemblea dei soci, che dovrà essere appositamente convocata entro

trenta giorni dal ricorso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Direttore Artistico.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10) Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 (trentuno) marzo, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea, in ogni caso, viene convocata mediante comunicazione a ciascun associato, tramite posta elettronica, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata dal Consiglio Direttivo su domanda motivata di almeno un quinto degli associati.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede legale.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Art. 11) L'Assemblea degli associati:

- approva il bilancio dell'Associazione;
- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione ed il Codice Etico;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica;
- delibera in sede di reclamo avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in merito al rigetto della domanda di adesione e all'esclusione per morosità, decadenza o indegnità degli associati;
- delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dalla persona designata dall'associato, presente in Assemblea, più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro vidimato da un notaio, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il libro dei verbali delle Assemblee è liberamente consultabile da tutti gli associati.

Art. 14) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La richiesta di riconoscimento della personalità giuridica deve essere deliberata all'unanimità.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da quattro membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni, nonché dal Direttore Artistico che, dal momento della nomina, ne diviene membro di diritto.

Possono essere eletti al Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati; la perdita di tale qualifica è causa di decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o revoca per giusta causa di uno o più consiglieri, l'Assemblea, alla prima riunione utile, provvede alla nomina dei nuovi membri.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o revoca per giusta causa di tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo è convocata senza indugio dall'associato più anziano d'età.

Art. 16) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, per singole esibizioni corali, subordinatamente al parere favorevole del Direttore Artistico, si può avvalere di musicisti o artisti da retribuire secondo quanto di volta in volta pattuito, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, viene convocato mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, indirizzato a mezzo posta elettronica a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Direttore Artistico.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro vidimato da un notaio, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna e fatte salve le competenze degli altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, fatte salve le ulteriori competenze attribuitegli dal presente statuto:

- approva il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea;
- nomina eventuali dipendenti e collaboratori dell'Associazione determinandone la retribuzione;
- compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione ed il Codice Etico, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati;
- esercita ogni altra competenza che non sia demandata ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può conferire specifici incarichi a titolo gratuito, anche annuali, a singoli

associati secondo le rispettive attitudini (ad esempio, quelli relativi a: redazione di programmi di sala e cartelloni, rapporti con la stampa, logistica per le trasferte, reperimento di divise e/o costumi per specifiche rappresentazioni).

PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - TESORIERE

Art. 19) Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nei casi di comprovata urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso alla prima riunione;
- esercita le funzioni del Direttore Artistico in caso di impedimento o di mancata nomina dello stesso;
- custodisce i libri sociali.

Il Tesoriere:

- custodisce la contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle quote sociali;
- è responsabile della corretta tenuta dei libri contabili.

DIRETTORE ARTISTICO

Art. 20) Il Direttore Artistico è nominato fra gli associati dal Consiglio Direttivo ed ha durata illimitata.

Il Direttore Artistico cessa dalla carica per dimissioni, anche senza giusta causa, o per revoca adottata con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Al Direttore Artistico competono in via esclusiva le valutazioni riguardanti in qualsiasi modo la preparazione musicale, vocale e artistica dei soci.

Il Direttore Artistico:

- assume ogni decisione inerente all'attività artistica e l'organizzazione della stessa;
- ha il compito di mantenere la disciplina durante le prove ed i concerti;
- valuta la prestazione canora dei soci;
- mantiene i rapporti con musicisti esterni all'Associazione che ritiene idonei per il miglior esito dei concerti, coadiuvato, negli aspetti organizzativi, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- esclude dalle esibizioni i cantori o musicisti che non ritiene sufficientemente preparati.

Il parere tecnico, non vincolante, del Direttore Artistico è obbligatorio in tutte le deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico:

- deve essere preferibilmente in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di composizione, Diploma di direzione di coro e composizione corale, Diploma di strumento a tastiera;
- deve preferibilmente aver frequentato corsi di perfezionamento nelle suddette discipline;
- deve possedere una comprovata lunga attività artistica quale Direttore di coro.

SCIoglimento

Art. 21) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o secondo quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

CONTROVERSIE

Art. 22) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto o comunque inerente ai rapporti associativi, sarà deferita ad un Arbitro irrituale nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli.

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Art. 23) L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli associati.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

RINVIO

Art. 24) Per quanto non previsto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed alle norme vigenti in materia, fermo restando che non producono effetto le clausole del presente Statuto che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina inderogabile in materia, clausole che quindi devono ritenersi, ad ogni effetto di legge, come non apposte e sostituite di diritto dalla corrispondente norma imperativa.